

**COMUNE DI LOVERE**  
PROVINCIA DI BERGAMO



**REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI**  
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58/2007

**Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità d'uso dei parcheggi pubblici e di gestione di quelli a pagamento, non custoditi, che sarà svolta secondo le prescrizioni in esso contenute. Le aree di sosta, ai sensi dell'art. 7, del D.Lgs. n. 285/1992, saranno individuate con delibera di Giunta comunale che ne stabilirà le relative condizioni d'uso e le tariffe. Ad essa seguirà specifica ordinanza del Sindaco.

**Art. 2 Orario**

L'utilizzo dei parcheggi a pagamento è ad orario.

Per "orario" si intende quello che può essere usufruito esclusivamente nell'ambito del periodo di funzionamento.

Gli orari dovranno essere esposti al pubblico. Il servizio potrà restare sospeso in caso di assoluta necessità per lavori o per cause di forza maggiore o per manifestazioni varie autorizzate o promosse dal Comune di Lovere.

**Art. 3 Divieti**

Agli utenti è vietato:

- a) sostare nel parcheggio con il motore del veicolo acceso;
- b) ostacolare in qualsiasi modo il movimento e il funzionamento dei servizi di controllo e manutenzione;
- c) fumare nei locali del parcheggio ove questi fossero chiusi;
- d) portare, nel parcheggio, ove questo fosse chiuso, sostanze infiammabili e/o esplosive o comunque pericolose;
- e) effettuare qualsiasi travaso di carburante nell'interno del parcheggio;
- f) usare i fari abbaglianti all'interno del parcheggio;
- g) sostare con l'automezzo lungo le corsie di scorrimento;
- h) effettuare o far effettuare da altri la pulizia dell'automezzo all'interno del parcheggio;
- i) scaricare sulla pavimentazione acqua, olio od ogni altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare;
- j) parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo stallo di sosta

**Art. 4 Obblighi degli utenti**

Gli utenti sono tenuti a:

- a) seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e tenere velocità non superiore al passo d'uomo;
- b) parcheggiare il veicolo nei posti liberi;



# COMUNE DI LOVERE

## PROVINCIA DI BERGAMO



La Polizia Locale nel caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione, è autorizzata ad effettuare la rimozione del veicolo secondo le modalità previste dal Codice della Strada.

Il posteggio del veicolo sarà effettuato direttamente dall'utente. Allo scopo di evitare danni alle vetture vicine, le manovre di accesso ai posti dovranno essere eseguite con cautela.

In caso di incidente, gli utenti dovranno darne comunicazione immediata alla Polizia Locale e non potranno rimuovere i veicoli coinvolti prima della constatazione dell'evento dannoso da parte delle autorità competenti e delle altre parti coinvolte.

### **Art. 5 Danni**

In caso di danni dovuti a urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune di Lovere e/o del gestore del parcheggio, qualora a pagamento.

Il Comune di Lovere e/o il gestore del parcheggio, qualora a pagamento, non risponderanno del veicolo parcheggiato, né di quanto in esso contenuto.

### **Art. 6 Esenzioni e riduzioni**

Nei parcheggi a pagamento è consentita la sosta gratuita nei seguenti casi:

- a) veicoli dei portatori di handicap provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada (invalidi);
- b) veicoli di forze dell'ordine in servizio;
- c) veicoli dei Vigili del Fuoco in servizio;
- d) veicoli di soccorso in servizio;
- e) veicoli di enti erogatori di servizi (elettricità, gas, acqua) in servizio. I veicoli dovranno essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o di scritta identificativa;
- f) veicoli di proprietà del Comune riconoscibili da apposito logo o scritta.

Per i cittadini residenti in Lovere potranno essere disposte agevolazioni tariffarie da documentare con apposito contrassegno, il cui rilascio sarà effettuato dagli Uffici municipali, previa apposita domanda ed esperiti i necessari accertamenti. Il contrassegno dovrà essere applicato dal richiedente sul cruscotto del proprio autoveicolo. La mancata esposizione del citato contrassegno sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 7 del presente regolamento.

### **Art. 7 Vigilanza ed applicazione delle sanzioni nei parcheggi a pagamento**

Negli spazi di sosta, nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre l'orario prepagato o in assenza di pagamento, oppure qualora sia effettuato un pagamento inferiore alla tariffa stabilita, il personale addetto, Polizia Locale o coloro cui sono state conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta (ausiliari del traffico), provvederà a rilevare l'infrazione ai sensi del Codice della Strada.



# COMUNE DI LOVERE

## PROVINCIA DI BERGAMO



### **Art. 8 Obblighi del Comune di Lovere**

Il Comune di Lovere e/o il gestore del parcheggio a pagamento sono tenuti, nell'attività qui disciplinata, a mantenere a proprie cure e spese, in perfetto stato di efficienza, la segnaletica dei parcheggi, nonché gli impianti tutti, compresi i dispositivi di sicurezza e di controllo, nonché a curare che i parcheggi siano conservati puliti e decorosi.

### **Art. 9 Tariffe dei parcheggi a pagamento**

Le tariffe orarie di pagamento saranno stabilite e aggiornate con provvedimento della Giunta comunale.

### **Art. 10 Modalità di pagamento**

La sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante l'utilizzo di appositi dispositivi di controllo della durata degli stazionamenti.

Il pagamento della sosta, come da tariffe stabilite dalla Giunta comunale, dovrà avvenire con le modalità che saranno stabilite in funzione della soluzione tecnologica adottata (parcometri, s.m.s., prepagati ecc).

### **Art. 11 Controversie**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento tra il Comune di Lovere e/o il gestore del parcheggio a pagamento da un lato e, gli utenti del parcheggio dall'altro, sarà risolta da un Collegio Arbitrale che deciderà in maniera rituale, secondo le prescrizioni del c.p.c.

Il Collegio Arbitrale sarà costituito da un membro designato da ciascuna parte ed un terzo, che fungerà da presidente, indicato dai primi due arbitri. In caso di disaccordo sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo su richiesta della parte più diligente.

### **Art. 12 Accettazione**

Col semplice fatto della sosta del veicolo nello stallo, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale, a cura del Comune di Lovere e/o del gestore, sarà adeguatamente pubblicizzata.

In ogni caso, per tutti i veicoli presenti nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti e utilizzatori.

### **Art. 13 Rinvio a norme**

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.



**COMUNE DI LOVERE**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**



**Art. 14 Entrata in vigore**

Il presente regolamento, ai sensi del comma 3, dell'art. 76 dello Statuto comunale, entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo a quello della sua seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lovere.



L'ORA di LOVERE